



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 28/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69305** depositato in data 11.09.2023, proposto da **D'A. A. (OMISSIS)**, nato a OMISSIS, elettivamente domiciliato in Palermo al Viale della Libertà n. 159 presso lo studio dell'avv. Roberta Paderni (pec: robertapaderni@pecavvpa.it) che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Luana Sineri (pec: luanasineri@pecavvpa.it), giusta procura in atti;

CONTRO

- **INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Francesco Gramuglia - Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Tiziana G. Norrito - Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it - giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Presenti, all'udienza pubblica del 23.01.2024, l'Avv. Laura Sineri anche per delega dell'Avv. Paderni Roberta e nell'interesse di parte ricorrente, nonché l'Avv. Tiziana Norrito nell'interesse di INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha richiesto a questa Corte accogliersi le seguenti conclusioni: *“ritenere e dichiarare che il sig. D'A.A. ha diritto ad ottenere dall'INPS, gestione ex INPDAP, l'inserimento nell'estratto conto previdenziale dei contributi relativi al periodo dal 20.11.1978 al 31.12.1978 per l'attività lavorativa prestata in favore ed alle dipendenze dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico che tenga conto anche della contribuzione versata in detto periodo, con il sistema retributivo fino al 31.12.2011 e contributivo dal 01.01.2012, e con il pagamento delle differenze di pensione e, su dette differenze, anche degli accessori di legge. Ritenere e dichiarare che il sig. D'A. A. ha diritto al calcolo della pensione fino al 31.12.2011 con il sistema retributivo, e dal 01.01.2012 con il sistema contributivo. Conseguentemente e per l'effetto, condannare l'INPS, Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. D'A. A., previo inserimento nel conto assicurativo previdenziale della contribuzione relativa alle settimane dal 20.11.1978 al 31.12.1978 e previo ricalcolo della pensione di anzianità con l'applicazione del metodo retributivo fino al 31.12.2011 e con quello contributivo dal 01.01.2012, le maggiori somme*

dovute a titolo di pensione dal 01.05.2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.

II. A fondamento della domanda, il ricorrente espone in fatto quanto segue:

a) di aver lavorato, nel periodo 20.11.1978 al 19.02.1979, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, con qualifica e mansioni di infermiere generico (v. all.1) e, successivamente (dal 23.03.1979), sempre come infermiere presso la AUSL 6 poi divenuta ARNAS Civico;

b) di aver presentato ad INPDAP, in data 17.02.2003, richiesta di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativi al rapporto di lavoro prestato alle dipendenze del Policlinico (dal 20 novembre 1978 al 19 febbraio 1979, come da ll. 2 al ricorso). Istanza cui seguiva, in data 04.12.2018, richiesta rivolta ad INPS “*di variazione del periodo di servizio dal 20 novembre 1978 al 19 febbraio 1979*” (all. 3 al ricorso);

c) che il successivo 25.07.2019 presentava una segnalazione contributiva richiedendo l’aggiornamento del conto assicurativo per i periodi di contribuzione non ancora emergenti dall’estratto contributivo e relativi al periodo dal 20.11.1978 al 19.02.1979 (v. all. 4);

d) di aver presentato (il 14.10.2020), inoltre, domanda di pensione anticipata in cumulo *ex Lege* 232/2016, poi reiterata nelle date del 16.3.2021 (all. 5 bis) e del 21.09.2021 (all. 5 ter);

e) di essere quindi cessato dal servizio in data 31.01.2021, raggiungendo 43 anni e mesi 1 di anzianità, e di trovarsi in quiescenza dal successivo 01.02.2021 (all. 5);

f) che la pensione VOCPDEL n. OMISSIS gli è stata liquidata con decorrenza dal 1° Maggio 2021 e che risulta calcolata con il sistema misto (all. 6). Dall'estratto contributivo prodotto, tuttavia, si evince che, mentre sono state inserite nel conto previdenziale le 8 settimane lavorative dal 1 Gennaio 1979 al 19 Febbraio 1979, ancora rimane non valorizzato il periodo lavorativo e contributivo che va dal 20.11.1978 al 31.12.1978 (all. 7);

g) di aver inoltrato – senza però esito alcuno – ricorso amministrativo, il 25.10.2021, volto all'aggiornamento dell'estratto conto previdenziale con la ulteriore contribuzione già versata dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone dal 20.11.1978 al 31.12.1978 (all. 8);

h) che, ad oggi ma sorprendentemente, INPS ha omesso di valorizzare il periodo di che trattasi (20.11.1978 al 31.12.1978) sebbene anche dal provvedimento INPS Gestione Dipendenti Pubblici del 20.12.2022, recante la liquidazione del trattamento di fine servizio, risulta egli sia stato iscritto alla Cassa Inadel dal 20.11.1978 (v. all. 9): Cassa cui è subentrato *ope legis* (d.lgs. n. 479/1994 e D.L. n. 601/2011) prima INPDAP e poi INPS.

III. In data 12.01.2023, si è costituito in atti INPS, il quale ha progressivamente concluso come segue: *“ritenere cessata parzialmente la materia del contendere, rispetto all'inserimento nell'estratto assicurativo, e conseguente riliquidazione, del periodo andante dal 1.1.1979 al 19.2.1979; ritenere e dichiarare che Inps ha correttamente liquidato; ritenere non valorizzabile il periodo andante dal 20.11.78 al 31.12.1978 per i motivi esposti in memoria”*. In relazione al periodo ancora oggi controverso (20.11.1978 al 31.12.1978), INPS osserva che, differentemente dal periodo 01.01.1979 al 19 Febbraio 1979, i periodi di lavoro presso il Policlinico non

possono trovare valorizzazione, né la pensione in godimento essere riliquidata in quanto il ricorrente, per questo anno, non ha allegato alcun documento certificativo de periodo lavorato. In particolare, per il periodo dell'anno 1978, il ricorrente non ha allegato la denuncia annuale delle retribuzioni soggette a contribuzione rilasciata dal datore di lavoro e che equivale all'odierno Cud. Anzi, per tale anno, il datore di lavoro ha ommesso di effettuarla e deve peraltro considerarsi decaduto rispetto all'adempimento: non potrebbe cioè lo stesso denunciare, ora, retribuzioni del 1978 perché prescritte. Inoltre, *“per gli anni considerati, trattandosi di personale a contratto (allegato 3 dettaglio azienda) e assicurato in gestione privata Inps, la prescrizione applicata è quinquennale e non è possibile né trasferire eventuali contributi, né inserire nel 2019 un lavoratore non denunciato nel 1978... Il riconoscimento del periodo risulta di difficile applicazione in assenza della denuncia perché non si tratta di semplice inserimento temporale, ma occorre conoscere le retribuzioni corrisposte, le settimane e i giorni lavorati, tutti dati rilevabili dalla denuncia non presentata”*.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei sensi e termini che seguono.

2. In linea di fatto, deve anzitutto dirsi incontroverso fra le parti, e suffragato dalla documentazione in atti, che il trattamento di quiescenza in cumulo liquidato attualmente in favore del ricorrente non veda valorizzato il periodo di servizio svolto dal ricorrente dal 20.11.78 al 31.12.1978 presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone. Per quanto

risulta dall'allegato 3 alla memoria di costituzione INPS, in particolare, questo periodo si inquadra nell'ambito di prestazioni rese dall'interessato, a favore dell'Amministrazione, come personale a contratto e, quindi, vi è da ritenere non in dipendenza di un rapporto di pubblico impiego a tempo determinato o indeterminato ma in ragione di un contratto di diritto privato. In questo senso, il medesimo allegato prodotto da INPS riporta il cd. codice di autorizzazione 6A. In termini generali, i codici della serie 6, da assegnarsi obbligatoriamente, sono riservati agli enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato ed indicano le diverse forme assicurative alle quali sono soggetti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Specificamente, poi, il codice 6A contrassegna i lavoratori assicurati per l'I.V.S. la Ds, la Tbc e l'ENAOLI ed ai quali non sia garantita la stabilità di impiego e non sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria.

2.1. Quanto sopra, permette allora di accordare specifico significato all'istanza di ricongiunzione presentata in data 15.03.2000 dal ricorrente ad INPDAP e tramite l'amministrazione di appartenenza (all. 2 al ricorso). Siffatta istanza, oltre ad indicare la retribuzione annua contributiva alla data della domanda e la sua composizione, riporta nel quadro IV – “servizi resi con iscrizione agli Istituti di previdenza dichiarati dal dipendente” – i periodi 11/1978 a 02/1979. Inoltre, in ordine alle due istanze di cd. “variazione” presentate in sede amministrativa dal D'A. – la cui funzione è di sollecitare la correzione dell'estratto conto dipendenti pubblici, laddove esso contenga lacune o inesattezze relative a periodi di servizio o a retribuzioni imponibili, nonché di stimolare un approfondimento istruttorio da parte di INPS – pare

possa dirsi che, per quanto entrambe siano riferite al periodo 20.11.1978 al 19.02.1978, solo la prima risulterebbe lavorata (così il ricorso amministrativo, all. 8 al ricorso introduttivo). Sta di fatto che, alla luce di quanto evidenziato in memoria da INPS ed accreditato dalla sua produzione, l'esito istruttorio condotto da INPS si è risolto, ultimativamente, nella intervenuta rettifica, anzitutto, dell'estratto contributivo e, quindi, della determinazione di riliquidazione prodotta in atti (all. 1). Con riferimento al periodo 01.01.1979 al 19.02.1979, in particolare, osserva infatti INPS: *"...per l'anno 1979, i periodi di lavoro presso il Policlinico sono stati inseriti...e i contributi sono stati trasferiti dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (perché si trattava di c.d. "personale a contratto" che versa in AGO) alla CPDEL. La pensione è stata quindi riliquidata come da determina che si allega (all.1)".*

2.2. Sennonché, rileva il Decidente, dalla disamina del quadro I ("servizio utile ai fini del diritto") e del quadro II ("trattamento provvisorio diretto") della determinazione di riliquidazione (ancora all. 1) si ricava agevolmente che il periodo ricongiunto ex art. 2 della L. n. 29/79 (quadro I) - pari ad 1 mese e 25 giorni: periodo che concorre a determinare il totale servizi al 31.12.1992 come corrispondente all'anzianità di complessivi 14 anni e 11 mesi - non può che identificarsi nel periodo 01.01.1979 al 19.02.1979. Non soltanto, infatti, l'unica istanza di ricongiunzione presentata dal ricorrente è quella del 15.03.2000 (all. 2 al ricorso), la quale, appunto, anche a tale periodo si riferisce. Ma anche perché, a ben considerare, dei servizi considerati utili ai fini del diritto (nell'intervallo temporale 16.02.1977/31.12.1992), quelli resi dal 23.03.1979 al 31.12.1992 maturano

nel quadro del contratto di diritto pubblico ed a tempo indeterminato intrattenuto dal D'A. con l'Amministrazione sanitaria, mentre quelli precedenti corrispondono al servizio militare. Per logica sottrazione, in estrema sintesi, può dirsi acclarato che la valorizzazione ai fini pensionistici del periodo 01.01.1979 al 19.02.1979 - ad onta dell'ambiguità della posizione assunta da INPS in memoria (che genericamente, ma significativamente, si riferisce alla circostanza che "*i periodi di lavoro ...sono stati trasferiti...*") - deriva dall'accoglimento, *in parte qua*, dell'istanza di ricongiunzione del 15.03.2000. Trattasi di istanza che, correttamente, INPS non ha ritenuto rinunziata dal ricorrente per il sol fatto che lo stesso, successivamente alla sua presentazione, abbia presentato domanda anticipata di pensione in cumulo *ex Lege* 232/2016.

3. Così stando le cose, censurabile deve però dirsi l'operato di INPS laddove ha omesso di esitare l'istanza di ricongiunzione del 15.03.2000 nella parte in cui essa si riferisce (anche) ai periodi lavorati dal 20.11.78 al 31.12.1978. INPS, in effetti, ha indebitamente trascurato i penetranti obblighi istruttori vantati in *subiecta materia* dalla cd. gestione accentratrice (cfr. art. 5 co. 1 L.29/1979 e Cass., Sez. Lav., n. 4146/2001 che lo interpreta). Questi obblighi consistono nell'acquisizione *ex officio* di ogni informazione/chiarimento utile presso l'interessato, presso la gestione di provenienza e, si deve ritenere, presso l'amministrazione di appartenenza. Ma, per quanto in atti, i riferiti obblighi mai sono stati seriamente adempiuti, militando in tale senso sia il silenzio serbato, per svariati anni, da INPS nel definire l'istanza di ricongiunzione, sia, ed ancora, la stessa posizione processuale declinata da INPS, la quale, in sostanza, ribalta sull'interessato

le ragioni dell'insufficiente patrimonio informativo a disposizione. Gli

assunti difensivi di INPS, inoltre, non persuadono per ulteriori concorrenti

ragioni. Precisamente:

- a proposito dell'opposta assenza di documenti certificativi di quel periodo, deve osservarsi come l'istanza di ricongiunzione rechi la controfirma del Direttore Sanitario dell'Azienda (cfr. altresì all. 1 al ricorso a proposito della certificazione dei periodi lavorati);

- quanto alla asserita assenza di denuncia annuale delle retribuzioni, ad opera dell'amministrazione di appartenenza, deve invece rilevarsi che la medesima istanza di ricongiunzione riporta la retribuzione annua contributiva alla data della domanda e la sua composizione. E ciò, come è noto, non può dirsi privo di significato applicativo ai fini della ricongiunzione, conseguendone l'impossibilità di dare seguito alla affermazione difensiva per la quale *“il riconoscimento del periodo risulta di difficile applicazione in assenza della denuncia perché non si tratta di semplice inserimento temporale, ma occorre conoscere le retribuzioni corrisposte, le settimane e i giorni lavorati, tutti dati rilevabili dalla denuncia non presentata”*. Elementi conoscitivi, sul punto, paiono del resto ragionevolmente potersi ritrarre dall'iscrizione in INADEL del ricorrente sin dal novembre 1978 (sebbene rilevante, però, ai fini TFS: all. 9 al ricorso);

- infine, poiché è INPS a sostenere che *“trattandosi di personale a contratto... e assicurato in gestione privata Inps...”*, non si nega dalla convenuta, tampoco radicalmente, che il datore di lavoro del tempo abbia effettuato il versamento della contribuzione dovuta. E dell'evenienza contraria, in particolare, INPS non fornisce rassicurante prova, specie

considerando il trattamento dedicato al periodo 01.01.1979 al 19.02.1979.

4. Per quanto osservato, in accoglimento del ricorso:

- va dichiarato l'obbligo di INPS di esitare il procedimento di ricongiunzione avviato dal ricorrente con istanza del 15.03.2000, nella parte in cui essa si riferisce al periodo 20.11.1978 al 31.12.1978;

- all'esito della positiva definizione di quest'ultimo, se del caso dietro pagamento dell'onere di ricongiunzione dovuto integralmente o dei ratei previsti ex lege, INPS è tenuto a valorizzare, ai fini di quiescenza, il periodo ricongiunto, con conseguente riliquidazione dell'assegno pensionistico in godimento nonché a corrispondere le correlative differenze attive sui ratei percepiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi con il criterio del cd. "assorbimento".

4.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in ragione della natura e della complessità delle questioni trattate, in euro 500,00, comprensive di spese generali, oltre IVA e CPA se dovute, con distrazione delle stesse in favore degli Avv. ti Luana Sineri e Roberta Paderni, dichiaratesi antistatari.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

- condanna INPS alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 500,00, comprensive di spese generali, oltre IVA e CPA se dovute, con distrazione delle stesse in favore degli Avv. ti Luana Sineri e Roberta Paderni, dichiaratesi antistatari.

